



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **28/09/2017** - delibera n. **69**

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 175/2016. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI E INDIVIDUAZIONE OPERAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

L'anno **(2017)**, il mese di **SETTEMBRE**, il giorno **VENTOTTO**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	MOLARI CATERINA	P
BIGUZZI LEONARDO	P	MORETTI MARIA LAURA	P
BRACCI FEDERICO	P	PULLINI ANDREA	P
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSI ENRICO	P
CASALI MARCO	P	ROSSINI FILIPPO	P
CASTELLUCCI SEBASTIANO	A	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	A
CECCARONI DAVIDE	P	SANTERO CHIARA	P
D'ALTRI SILVIA	P	SPINELLI STEFANO	A
FORMICA DOMENICO	P	SANTI VANIA	P
GUIDUZZI NATASCIA	P	ZIGNANI SIMONE	P
IACOVELLA MASSIMILIANO	A	ZOFFOLI GILBERTO	P
MAGNANI LUCA	P	ZUCCATELLI GIUSEPPE	A
MAZZONI CRISTINA	P		

Presenti: n. 20 - Assenti: n. 5

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

FILIPPO ROSSINI
CHIARA SANTERO
MARCO CASALI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI - LORENZO ZAMMARCHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs n. 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” così come modificato dal D.Lgs 100 del 16.06.2017 ed in particolare, l’art. 24 il quale prevede che ciascuna amministrazione pubblica effettui, con provvedimento motivato entro il 30 settembre 2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente alla data di entrata in vigore del decreto 175/2016 succitato e a tal fine effettui la ricognizione delle stesse, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di piani di razionalizzazione;

PRECISATO che:

- ai sensi dell’art. 24 c.1 del decreto 175/2016 succitato e s.m.e i. devono essere alienate o essere oggetto di misure di razionalizzazione le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4,
 - ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5 comma 1 e 2,
 - o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20 comma 2;
- ai sensi del secondo comma dell’art. 24 succitato, il provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione approvato ai sensi dell’art. 1 comma 612 della Legge di Stabilità per il 2015- Legge 190 del 23.12.2014 (Pgn 26518 del 31.03.2015 – Delibera di C.C. n. 31 del 26.03.2015);
- l’art. 4 prevede condizioni e limiti per la costituzione di società, l’acquisizione e il mantenimento di partecipazioni e stabilisce che:
 - le amministrazioni pubbliche non possono costituire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.4 c.1 - vincolo di scopo),
 - le partecipazioni possono riguardare esclusivamente le seguenti attività (art. 4 c.2 - vincolo di attività):
 - produzione di servizi di interesse generale inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
 - progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche,
 - realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un privato selezionato mediante procedure aperte o competitive di negoziazione,
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici soci, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento,
 - servizi di committenza,
 - le società destinatarie di affidamenti diretti di appalti o concessioni devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui sopra (lettere a, b,c,d,e) (comma 4);
 - ammette, ai sensi del comma 7, la partecipazione a società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- l’art. 5 del succitato Testo Unico disciplina il procedimento di adozione e il contenuto dell’atto deliberativo di costituzione (e di mantenimento) di una società a partecipazione pubblica e introduce analitici obblighi motivazionali con riferimento:
 - alla necessità della società per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente,
 - alle ragioni che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché in considerazioni delle possibili alternative fra gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità,

- alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati Europei e in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- l'art. 20 del decreto succitato prevede l'introduzione di una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici saranno chiamati ad attivare, a decorrere dal 2018 con cadenza annuale, effettuando, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove in sede di analisi si rilevino:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle tipologie di cui all'art. 4 del decreto, come sopra specificato,
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,
 - partecipazioni a società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (limite dimezzato a 500.00 fino al triennio 2017-2019 ai sensi dell'art.26 comma 12 quinquies),
 - partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
 - necessità di contenimento di costi di funzionamento,
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

PRECISATO inoltre che il decreto in materia di società partecipate e s.m.e i.:

- all'art. 2 definisce che devono intendersi per Servizi di interesse generale *“Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero altrimenti svolti dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*
- all'art. 3 individua i tipi di società in cui è ammessa a partecipazione pubblica: società per azioni e responsabilità limitata, anche consortili e cooperative e reca disposizioni speciali relative all'organo di controllo per ciascuna tipologia di società;
- all'art.26, 3° comma prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni possano comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015;

VISTE le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, approvate con deliberazione n. 19 del 19.07.2017 con unito il modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alla relativa deliberazione consiliare;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

PREMESSO che il Comune di Cesena ha avviato il processo di razionalizzazione del portafoglio delle partecipazioni societarie già dal 2014 e che:

- con proprie deliberazioni consiliari n.77 del 25.09.2014, n.102 del 27.11.2014 e n.31 del 26.03.2015 si è stabilito di dismettere le partecipazioni nelle seguenti società, ritenute non più strategiche per l'ente:
 - Terme Sant'Agnese S.p.a.;
 - Banca Popolare Etica S.c.p.a.;
 - C.I.L.S Cooperativa Sociale per l'Inserimento lavorativo e Sociale ONLUS;

- ALIMOS Alimenta la salute Soc. Coop. Agricola;
- Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Soc. Con. a r.l.;
- Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire Soc.Cons. a r.l. in breve Nuova Quasco;
- Keisna S.r.l.;
- STU Novello S.p.a. – società in liquidazione
- STU Pieve 6 S.p.a.
- Fa.Ce. S.p.a.
- Valore Città S.r.l. – società in liquidazione;
- o Alla data del 23.09.2016 non si sono ancora conclusi i processi di dismissione riguardanti le seguenti società:
 - Fa.Ce. S.p.a.
 - STU Pieve 6 S.p.a. – società in liquidazione
 - Valore Città S.r.l. – società in liquidazione
 - Terme S. Agnese S.p.a.;
- o la Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione alla lettera A) a farne parte integrante e sostanziale, dà conto dello stato di attuazione della dismissione programmata;

RILEVATO che:

- il portafoglio delle partecipazioni direttamente detenute dal Comune di Cesena, per le quali il Consiglio Comunale con deliberazione di C.C. n. 31 del 26.03.2015 ha stabilito il mantenimento comprende le seguenti società:
 - o [Energie per la città' S.p.a.](#)
 - o [Filiera ortofrutticola romagnola Soc.Cons.p.a.](#)
 - o [Cesena Fiera S.p.a.](#)
 - o [Techne Soc.Cons.a r.l.](#)
 - o [Ser.In.Ar. – Servizi integrati d'area Soc.Cons.p.a.](#)
 - o [Unica reti S.p.a](#)
 - o A.T.R. Soc. Cons. a r.l.
 - o [Start Romagna S.p.A.](#)
 - o [Romagna Acque – Società delle fonti S.p.a.](#)
 - o [Lepida S.p.a.](#)
 - o HERA S.p.a. (società quotata);
- nel portafoglio partecipazioni dirette detenute alla data del 23.09.2016, oltre alle partecipazioni ancora in corso di dismissione sopra richiamate, risulta inoltre la partecipazione a Sapro S.p.a. per la quale è tuttora in corso una procedura fallimentare;
- successivamente alla data del 23.09.2016:
 - o con atto a rogito Notaio Maltoni del 16.01.2017 si è costituita l'agenzia per il Trasporto Pubblico Locale dei tre bacini delle province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna A.M.R. S.r.l consortile, attiva dall'1.03.2017, il relativo un progetto di scissione parziale e proporzionale è stato approvato dal Consiglio Comunale di Cesena con delibera 100 del 24/11/2014 e concretizzato solo nel 2017 a causa del ritardo dell'approvazione da parte di alcuni enti soci;
 - o con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 06.12.2016 è stata approvato la riduzione di capitale sociale per la società Energie per la città S.p.a. e contestualmente è stato adeguato lo Statuto della società alle prescrizioni normative del d.Lgs 175/2016;
 - o nel mese di giugno 2017 si sono concluse le operazioni relative alla cessione a soggetti privati di

parte della azioni di Cesena Fiera S.p.a. approvate con deliberazione consiliare n. 71 del 10.11.2016 che ha portato alla formulazione dell'attuale compagine societaria in cui i soggetti privati rappresentano il 60% del capitale sociale;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016 è necessario integrare la ricognizione con le partecipazioni indirette, definite, ai sensi dell'art. 2 del testo unico partecipate come “le partecipazioni in società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di una società o di un altro organismo soggetto a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”;
- ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del decreto per controllo “deve intendersi la situazione descritta all'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando per le decisioni finanziarie gestionali strategiche relative a società è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;
- alla data del 23.09.2016 il portafoglio delle partecipazioni direttamente detenute dal Comune di Cesena, per le quali l'ente esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile sono le seguenti:
 - [Energie per la città' S.p.a.](#)
 - [Filiera ortofrutticola romagnola Soc.Cons.p.a.](#)
 - Cesena Fiera S.p.a. ;
- risulta inoltre soggetta al controllo ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto la società Techne' Soc. Cons. a r.l., partecipata al 50% dal Comune di Forlì e al 50% dal Comune di Cesena;
- Energie per la Città' S.p.a. e [Techne Soc.Cons.a.r.l.](#) non detengono partecipazioni societarie mentre Filiera Ortofrutticola S.p.a. possiede una partecipazione societaria in Consorzio Risorse Energetiche Società consortile per azioni;
- Cesena Fiera S.p.a., in controllo alla data del 23.09.2016, detiene partecipazioni in :
 - Consorzio Risorse Energetiche Soc. cons. per azioni
 - Alimos – Alimenta la salute Soc. Coop
 - Centro Servizi Ortofrutticoli Soc Coop
 - Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna S.c.arl (in dismissione);
 ma che attualmente Cesena Fiera S.p.a. non è più in controllo, a seguito dell'operazione di cessione a soggetti privati del 60% del capitale sociale sopra citata, pertanto le partecipate dalla stessa non sono più annoverabili fra le partecipazioni di secondo livello del Comune di Cesena;
- al fine di identificare le società di secondo livello da includere nella ricognizione è altresì necessario individuare gli enti diversi dalle società in controllo pubblico e verificare se per ciascuno di questi esistono partecipazioni societarie;

VERIFICATO altresì che fra gli altri organismi partecipati è soggetto al controllo del Comune di Cesena unicamente l'ASP Cesena Valle Savio, che non detiene partecipazioni in società;

RICHIAMATO l'art. 5 dello statuto comunale il quale prevede, fra l'altro, che il Comune, nell'ambito delle sue funzioni promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità e delle persone, favorisce il determinarsi di condizioni di pari opportunità nel lavoro, opera per la salvaguardia della salute, promuove lo sviluppo ed il progresso della cultura, favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata esplicitato nella Relazione Tecnica, allegata al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale dello stesso, elaborata unitamente ai singoli dirigenti competenti per materia nonché al Ragionerie Generale, rispettivamente in relazione alle analisi previste dagli art. 5 e 20 del D.lgs 175/2016;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico in materia di Società Partecipate è necessario individuare le partecipazioni da alienare e che il procedimento di alienazione deve essere concluso entro 1 anno dalla approvazione della ricognizione e quindi entro 1 anno dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RITENUTO necessario pertanto approvare la ricognizione complessiva delle società partecipate, ed in particolare:

- l'Allegato A) Relazione Tecnica contenente per ciascuna società le verifiche dei requisiti previsti dal D.Lgs 175/2016 comprese le motivazioni analitiche previste dall'art. 5 del decreto ma non comprese nel modello approvato dalla Corte dei Conti con Deliberazione n.19/2017, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- l'Allegato B) Atto di Ricognizione delle società partecipate secondo il modello approvato dalla Corte dei Conti con Deliberazione n.19 del 19.07.2017, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto secondo le decisioni contenute nel presente atto;

VALUTATA l'opportunità di:

- confermare, per le motivazioni dettagliatamente indicate nelle schede dell'Allegato B) che qui si intendono integralmente richiamate, il mantenimento della partecipazioni nelle seguenti società detenute alla data di entrata in vigore del D.lgs 175/2016:
 - A.T.R. Soc. Cons. A r.l.
 - [Cesena Fiera S.p.a](#)
 - [Energie per la città' s.p.a.](#)
 - [Filiera ortofrutticola romagnola Soc. Cons. p. a.](#)
 - HERA S.p.a. (società quotata)
 - [Lepida S.p.a.](#)
 - [Romagna Acque – Società delle fonti S.p.a.](#)
 - [Ser.In.Ar – Servizi integrati d'area Soc.Cons.p.a.](#)
 - [Start Romagna S.p.a.](#)
 - [Techne Soc.Cons.a r.l.](#)
 - [Unica reti S.p.a;](#)
- confermare altresì la partecipazione in AMR Srl consortile, esclusa dal perimetro della ricognizione, costituita successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, con atto a rogito Notaio Maltoni del 16/1/2017, che svolge le funzioni di agenzia per il Trasporto Pubblico Locale dei tre bacini delle province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna A.M.R. S.r.l consortile, attiva dall'1/3/2017 ai sensi della LR n. 10 del 30/06/2008 e s.m.ei.;

RITENUTO opportuno altresì dare atto che:

- a seguito della cessione della maggioranza delle quote di partecipazione di Cesena Fiera S.p.a. la stessa non è più in controllo pubblico e le società dalla stessa partecipate non rientrano più fra le partecipazioni indirette del Comune di Cesena;
- **il mantenimento della partecipazione in Filiera Ortofrutticola Romagnola Soc. cons. a r.l., proposto a seguito di emendamento dei Gruppi Consiliari Partito Democratico e Movimento Democratico Progressista Articolo 1, è subordinato al positivo esito dell'istruttoria tecnica circa le verifiche di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del Dlgs 175/2016, e comporta la necessità di integrare, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale da approvarsi nella prima seduta utile, la ricognizione delle partecipazioni societarie rispetto alla partecipazione indiretta nel Consorzio Risorse Energetiche Società consortile per**

azioni;

VERIFICATO che lo schema del presente atto deliberativo:

- è stato sottoposto all'esame dei revisori dei conti che hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, depositato agli atti;
- è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21.9.2017, come copia del verbale in atti;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs n. 267/2000;

Visti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 di seguito riportati;

Udita la discussione, di cui copia in atti;

Visti gli emendamenti presentati dai gruppi PD, allegato alla presente, e Libera Cesena, in atti depositato;

Udito il parere tecnico espresso dal Dirigente competente;

- La votazione dell'emendamento presentato dal gruppo PD, così come da allegato alla presente, registra il seguente esito:

consiglieri presenti 20 votanti 20

A voti unanimi palesemente espressi;

L'emendamento è approvato.

- La votazione degli emendamenti presentati dal gruppo Libera Cesena registrano il seguente esito:

1) [Filiera]

Consiglieri presenti 20 votanti 20

Contrari 14 (PD- Art. 1 MDP)

favorevoli 6 (LIBERA CESENA – MOV. 5 STELLE CESENA- CESENA SIAMO NOI)

L'emendamento non è approvato.

2)[ATR]

Consiglieri presenti 20 votanti 19

Astenuti 1 (Santi/ CESENA SIAMO NOI)

Contrari 14 (PD- Art. 1 MDP)

favorevoli 5 (LIBERA CESENA – MOV. 5 STELLE CESENA)

L'emendamento non è approvato.

La votazione della deliberazione, come emendata sulla base della proposta di emendamento del Pd allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, registra il seguente esito:

Consiglieri presenti 20 votanti 17

Astenuti 3 (Caponcini- Guiduzzi/Mov. 5 Stelle Cesena - Santi/CESENA SIAMO NOI)

Contrari 3 (LIBERA CESENA)

favorevoli 14 (PD- Art. 1-MDP)

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione complessiva delle società partecipate, così come emendata, ed in particolare:

- l'Allegato A) Relazione Tecnica contenente per ciascuna società le verifiche dei requisiti previsti dal D.Lgs 175/2016 (comprese le motivazioni analitiche previste dall'art. 5 del Dlgs 175/2016) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- l'Allegato B) Atto di Ricognizione delle società partecipate secondo il modello approvato dalla Corte dei Conti con Deliberazione n.19 del 19.07.2017, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto secondo le decisioni assunte col presente atto;

DI APPROVARE la revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune di

Cesena alla data del 23.09.2016 e conseguentemente di

- confermare, per le motivazioni dettagliatamente indicate in ciascuna scheda, che qui si intendono integralmente richiamate, il mantenimento della partecipazioni nelle seguenti società'
 - A.T.R. Soc. Cons. A r.l.
 - [Cesena Fiera S.p.a](#)
 - [Energie per la città' s.p.a.](#)
 - [Filiera ortofrutticola romagnola Soc. Cons. p. a.](#)
 - HERA Spa (società quotata)
 - [Lepida S.p.a.](#)
 - [Romagna Acque – Società delle fonti S.p.a.](#)
 - [Ser.In.Ar – Servizi integrati d'area Soc.Cons.p.a.](#)
 - [Start Romagna S.p.a.](#)
 - Techne Soc Cons a r.l.
 - [Unica reti S.p.a;](#)

- dando atto che:
 - a seguito della cessione della maggioranza delle quote di partecipazione di Cesena Fiera S.p.a. la stessa non è più in controllo pubblico e le società dalla stessa partecipate non rientrano più fra le partecipazioni indirette del Comune di Cesena,
 - **il mantenimento della partecipazione in Filiera Ortofrutticola Romagnola Soc. cons. a r.l., deliberato a seguito di emendamento dei Gruppi Consiliari Partito Democratico e Movimento Democratico Progressista Articolo 1, è subordinato al positivo esito dell'istruttoria tecnica circa le verifiche di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del Dlgs 175/2016, e comporta la necessità di integrare, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale da approvarsi nella prima seduta utile, la ricognizione delle partecipazioni societarie rispetto alla partecipazione indiretta nel Consorzio Risorse Energetiche Società consortile per azioni;**

DI INCARICARE, per le motivazioni riportate in premessa il Dirigente del Settori Servizi Economico Finanziari all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.Lgs 175/2016 il presente provvedimento costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione approvato ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190 del 23/12/2014 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.03.2015;
- alla data del 23.09.2016 erano in corso le operazioni di dismissione delle seguenti partecipazioni che l'ente si impegna a concludere entro un anno:
 - Fa.Ce. S.p.a.
 - STU Pieve 6 S.p.a. – società in liquidazione
 - Valore Città S.r.l. – società in liquidazione
 - Terme S. Agnese S.p.a.;

DI DARE ATTO altresì che per effetto della scissione parziale e proporzionale di ATR Srl consortile a favore della preesistente AMBRA Agenzia per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna, che ha assunto la denominazione di Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. S.r.l consortile - operazione approvata in Consiglio Comunale n.100/2014 (atto notarile di scissione approvato in data 16.01.2016 a rogito notaio Marco Maltoni) l'ente ha altresì una quota di partecipazione del 9,461 per cento in AMR Srl consortile pari a €9.460,36 (capitale sociale € 100.000);

DI INVIARE la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna nonché alla struttura prevista dall'art. 15 per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi di

cui all'art. 24 del D.lgs 175/2016;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti 20 votanti 17

Astenuti 3 (Caponcini- Guiduzzi/Mov. 5 Stelle Cesena - Santi/CESENA SIAMO NOI)

Contrari 3 (LIBERA CESENA)

favorevoli 14 (PD- Art. 1-MDP)

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE	MANUELA LUCIA MEI
PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE	STEFANO SEVERI
PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE	STEFANO SEVERI

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ANDREA PULLINI

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 03 OTTOBRE 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 03/10/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 28/09/2017.
